

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO REGIONALE DEGLI IMPIEGATI  
AGRICOLI DELLA SICILIA

=====

L'anno duemilaesei il giorno diciassette del mese di luglio presso la sede della Federsicilia,  
in Palermo via Alessio Di Giovanni 14


Tra

- La Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia, rappresentata dal dr. Biagio Bonfiglio, all'uopo delegato quale rappresentante regionale per i problemi sindacali della Confagricoltura e il dr. Salvatore Taranto, Direttore regionale degli agricoltori siciliani;
- La Federazione Regionale Coldiretti di Sicilia, rappresentata dal Direttore Aldo Mattia;
- La Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, Associazione Regionale della Sicilia, rappresentata dalla d.ssa Angela Sciortino;

E

- La Confederdia Sicilia, rappresentata da: Giuseppe Gaspare Parrinello, Salvatore Di Mino, Salvatore Cannella e Leonardo Di Blasi
- La FLAI-Cgil Sicilia, rappresentata da: Salvatore Lo Balbo e Carmelo Stella
- La FAI – Cisl Sicilia, rappresentata da: Fabrizio Scatà e Gaspare Caldarella
- La UILA – Uil Sicilia, rappresentata da: Gaetano Pensabene

Si è raggiunta l'intesa sulla seguente ipotesi d'accordo che esplicherà la sua piena efficacia dopo che sarà sottoposta al vaglio dei rispettivi organi deliberanti.



## CLASSIFICAZIONE

Nel rispetto delle declaratorie di cui all'art. 17 del c.c.n.l. vigente, e per la parte demandata alla contrattazione territoriale dall'art. 65, si individuano le seguenti nuove figure impiegatizie con la relativa categoria di appartenenza:

1. Impiegati addetti ai controlli di qualità dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli stessi ai fini di una corretta etichettatura aventi le caratteristiche previste dalla 2<sup>a</sup> categoria;
2. impiegati addetti all'accoglienza degli ospiti nelle aziende agricole che esercitano anche l'attività agrituristica, con conoscenza e capacità di comprendere e parlare almeno una lingua straniera, aventi le caratteristiche previste dalla 3<sup>a</sup> categoria.

## Erogazione per obiettivi

Si conferma la validità della norma contenuta nel secondo paragrafo dell'art. 2 del Contratto regionale scaduto il 31 dicembre 2005.

## LAVORO STRAORDINARIO – BANCA ORE


In attuazione di quanto previsto dall'Art. 20, comma 6, del vigente c.c.n.l., per la parte affidata alla competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore straordinarie, si conviene quanto segue:

- all'impiegato, comandato a prestare ore di lavoro straordinario, nel limite stabilito dalla legge e dalle norme contrattuali, è consentito di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni, con il relativo accantonamento delle ore prestate, tali da potere essere fruite come permessi individuali, fino ad un massimo di 60 ore annue.
- Le ore di cui sopra, accantonate e non fruite come permessi, saranno retribuite entro 12 mesi dal loro accantonamento.

## FESTIVITA'

In riferimento all'Art. 22 del c.c.n.l. vigente, si chiarisce che per tutte le festività, sia nazionali che infrasettimanali, cadenti di domenica, è previsto un trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile.

Resta inteso che agli impiegati che prestano la loro opera in dette festività è dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo, oltre alla normale retribuzione giornaliera.



## Osservatorio regionale

Con riferimento all'art.8 del Contratto regionale scaduto il 31 dicembre 2005, si concorda di costituire e attivare, entro il 31 ottobre 2006, l'Osservatorio regionale paritetico al quale saranno affidate le seguenti funzioni:

- Individuare figure impiegate che necessitano di aggiornamento o formazione professionale;
- Monitorare l'evoluzione legislativa e i dati occupazionali regionali in ordine alle pari opportunità, all'impiego di dipendenti immigrati ed extracomunitari, all'emersione dal lavoro nero;
- Individuare le possibili azioni ed iniziative per la prevenzione e la sicurezza della salute nei luoghi di lavoro;
- Porre in essere ogni intervento concertativo per affrontare problematiche economiche di emergenza attinenti lo sviluppo delle imprese agricole e l'incremento dei livelli occupazionali, con confronti anche con il Governo regionale e nazionale.

## Mezzi di trasporto

In applicazione dell'art.34 del vigente CCNL, per le aziende non tradizionali, intendendosi come tali: le società di capitale, nel caso in cui il tragitto tra il Comune di residenza ed il luogo abituale di lavoro non sia fornito da un servizio di trasporto pubblico, è dovuto, agli impiegati appartenenti alla prima, seconda e terza categoria, viste le particolari mansioni da loro svolte, un rimborso spese per l'uso di mezzi di locomozione di loro proprietà, pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro.

Il rimborso non potrà superare, in ogni caso, il tetto di 80 Km.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si richiede per il dipendente, a titolo di rimborso spese per l'uso di un proprio mezzo, un compenso calcolato applicando le tariffe ACI.


Il datore di lavoro è inoltre tenuto a sottoscrivere, a proprio carico, una polizza Kasko.

## RETRIBUZIONE

Gli stipendi contrattuali vigenti nel contratto territoriale al 31 dicembre 2005, previsti per ciascuna categoria di impiegati sono incrementati dallo 01.01.2006 del 3,00% e a decorrere dallo 01.01.2007 del 2,70%.

## INDENNITA' REGIONALE QUADRI

L'indennità regionale di funzione quadri viene elevata da € 50 ad € 70 mensili.



## RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora l'imprenditore o l'impresa designi un proprio dipendente come "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche, è dovuta un'indennità specifica pari a € 80,00 per dodici mensilità.

## PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 56,57,58 con impegno a verbale, 59 e 60 del vigente CCNL, si conviene di prevedere a livello regionale la figura del coordinatore sindacale nel numero massimo di una unità per sigla sindacale firmataria del Contratto Regionale e per il quale si concorda di riconoscere n. 10 giorni di permesso retribuito nell'arco di 12 mesi di effettivo lavoro.

Tale permesso rientrerà nell'ambito e nei limiti di quello previsto per altre cariche sindacali se coincidente con la persona del coordinatore.

## PERMESSI STRAORDINARI REGIONALI

Con riferimento all'art. 24 del vigente CCNL, si conviene di riconoscere all'impiegato che diventa padre, un permesso retribuito di 3 giorni che sarà documentato con la presentazione del certificato di nascita all'azienda.

## NORMA FINALE E TRANSITORIA

Entro il mese di settembre 2006, si provvederà al coordinamento delle norme introdotte dal presente accordo e quelle modificate con l'articolato del contratto regionale scaduto il 31 dicembre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Confederdia Sicilia

Per la Confagricoltura Sicilia

Per la FLAI-CGIL

Per la Coldiretti Sicilia

Per la FAI-CISL

Per la CIA Sicilia

Per la UILA-UIL